COMMISSIONE V

DIFESA

XX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):
Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso Comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'Esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione. (477) 187
PRESIDENTE 187, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 200
ROVEDA 188, 193
CARRON 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
BELLAVISTA . . . 189, 191, 192, 193, 194, 195
MATTEI, *Relatore* 190, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200
COPPI ALESSANDRO . 191, 197, 198, 199, 200
MIEVILLE 191
AZZI 191, 193, 195
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200
GEUNA 194
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO 194
ORTONA 194
CUTTITTA 194, 200
ZACCAGNINI 194
SPIAZZI 194, 195, 197

Votazione segreta:
PRESIDENTE 200
AZZI 200

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Azzi, Bellavista, Bettiol Francesco Giorgio, Boldrini, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Geuna, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Mattei, Mieville, Orlando, Ortona, Pagliuca, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Sartor, Spiazzi, Tolloy, Trimarchi, Vocino e Zaccagnini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

BOTTONELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso Comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione. (477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso Comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'Esercito e della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 21 giugno fu esaurita la discussione generale di questo disegno di legge. Passiamo ora all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti dell'esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione ».

L'onorevole Roveda ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1 nonché degli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge:

« Il riconoscimento della qualifica di « partigiano combattente », rilasciato dalle Commissioni Regionali Riconoscimento Qualifica Partigiani e Patrioti agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e della guardia di finanza è valido per il computo dei periodi di comando prescritti:

a) dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, per l'esercito;

b) come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti d'impiego per la marina e l'aeronautica;

c) per gli ufficiali della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567; e per i sottufficiali della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64 ».

ROVEDA. Sono stato indotto a presentare questo emendamento dal fatto che con il disegno di legge in esame si stabiliscono norme di difficile applicazione per la valutazione del servizio prestato da ufficiali e sottufficiali durante la guerra partigiana.

Già in una precedente seduta ho fatto rilevare che non possiamo accogliere questi articoli così come sono stati presentati, non essendo state tenute presenti tutte le caratteristiche che ha presentato la lotta partigiana in merito alle formazioni e alle funzioni dei comandanti. Le formazioni partigiane risentivano delle situazioni locali, specialmente per quanto riguarda la forza dei reparti. Per esempio, nella mia provincia, su 72 brigate ne esisteva una di 40 uomini, altre di 70 uomini, qualche altra di 300 ed anche di 400 uomini. Quindi, quando si parla di formazioni partigiane, non bisogna riferirsi ai reparti come siamo abituati a considerarli nell'Esercito regolare. Nella lotta partigiana la situazione era del tutto diversa e particolare. Ricordo che nella mia zona, un sacerdote comandava un distaccamento di 40 uomini. Egli aveva molte benemerenze, aveva fatto transitare ufficiali inglesi attraverso le linee e aveva svolto ottime azioni partigiane. Poi, siccome fu ritenuto giusto assegnargli un comando più ampio, fu nominato comandante di brigata: gli furono dati altri elementi e formò una piccola brigata. Questo è uno dei casi che si potrebbero citare.

Quindi, se un comandante di reggimento deve valutare, agli effetti dell'avanzamento, il comando di questi ufficiali o sottufficiali presso formazioni partigiane, come può giudicare se costoro hanno avuto funzioni di comandante di battaglione o di compagnia per esempio? Secondo me, ciò è impossibile, perché bisognerebbe che il comando di reggimento si rivolgesse a comandi di partigiani di cui molti componenti non sono nemmeno più in Italia. Ma, anche se potessero essere rintracciati, questi elementi direbbero ben poco perché la situazione sulla quale riferirebbero sarebbe la situazione di un reparto partigiano in una determinata zona, che può non trovare un equivalente in altre zone. Quindi, sarebbe una valutazione ingiusta rispetto a chi ha comandato reparti più consistenti, e metteremmo i comandanti di corpo nelle condizioni di non potere fare una giusta valutazione.

In secondo luogo, se questi articoli del disegno in esame fossero approvati così come sono stati formulati, noi verremmo a danneggiare un numero notevole di ufficiali, sottufficiali e graduati, che hanno affrontato rischi e sacrifici come e più degli altri, per il semplice fatto che non hanno avuto un comando di reparto. Citava giustamente, in altra seduta, l'onorevole Azzi, il caso di molti ufficiali appartenenti alla sua divisione, che fecero una lotta partigiana durissima in Albania, ma non potevano avere un comando di reparto. Ora, non vi è ragione perché questi ufficiali non debbano essere considerati agli effetti dell'avanzamento, quando, invece, essi hanno disimpegnato ottimamente i loro compiti.

Aggiungo, poi, un'altra osservazione: effettivamente, possiamo dare un'importanza così notevole dal punto di vista dell'addestramento tecnico-professionale al servizio prestato ad comando di reparti durante la lotta partigiana?

Io credo che ciò non sia possibile, in quanto la lotta partigiana ha avuto caratteristiche speciali richiedendo dai comandanti doti ben diverse da quelle necessarie ai comandanti di reparti regolari. La guerra partigiana ha avuto caratteristiche tali per cui, è vero che nei comandanti occorrevano e si sono messe in luce doti tecniche, indubbiamente, ma più che altro hanno rifulso altre doti, soprattutto di carattere, dato che questi comandanti hanno dovuto affrontare situazioni estremamente difficili, col continuo pericolo di essere immediatamente passati alle armi, anche se feriti, in caso di cattura. Vi era poi il fattore climatico ed ambientale: molte volte i partigiani si sono ridotti a combattere e a muoversi a piedi scalzi o con le scarpe rotte, senza possibilità di trovare un paio di calzature decenti, esposti alle intemperie senza cappotti né coperte, nelle condizioni più difficili. Quindi più che altro rifulsero doti di carattere e di spirito di sacrificio.

D'altronde, questi ufficiali e sottufficiali, dalla liberazione in poi, hanno avuto quasi tutti modo di esercitare funzioni di comando per brevi periodi di tempo che, peraltro, non credo abbiano molto accresciuto le loro qualità professionali.

D'altra parte, pensiamo agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica e della Marina che hanno prestato servizio nelle forze partigiane, ma non hanno potuto naturalmente usare i mezzi in dotazione alle loro armi. Questi ufficiali dal lato professionale sarebbero senz'altro declassati.

Per tutte queste considerazioni — ed esprimo la mia opinione personale — penso che bisognerebbe evitare ai comandi un lavoro troppo complesso. Cerchiamo di semplificare e riconosciamo che chi è stato partigiano senz'altro debba ottenere il riconoscimento e quindi il servizio prestato gli sia riconosciuto come comando di truppa. In tal modo metteremo i comandi di corpo nelle migliori condizioni per risolvere immediatamente questi casi, in quanto esiste già il riconoscimento ufficiale dalla qualifica dei partigiani combattenti rilasciato dalle apposite commissioni.

CARRON. Non sono affatto d'accordo con l'onorevole Roveda. Voglio far notare una cosa anzitutto; non è esatto che i comandanti di corpo si troverebbero in difficoltà per sapere se un ufficiale ha comandato o meno reparti partigiani, in quanto ogni partigiano ha a sua disposizione la Commissione regionale la quale rilascia due dichiarazioni: una in cui è detto che il partigiano in questione è partigiano combattente o patriota; una seconda in cui è fatto cenno del grado che rivestì e del periodo nel quale ha svolto funzioni di comando. Quindi non vi è alcuna difficoltà su questo punto.

Vi è poi un'altra osservazione da fare. È giustissimo — e questo dissi anche nella scorsa seduta insistendo per la prima parte del mio ordine del giorno — che è poco logico far valere il periodo che un ufficiale dell'Aeronautica o di Marina ha trascorso tra i partigiani come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego. Per la modesta esperienza che ho dell'Esercito, quale ufficiale di complemento, osservo, ad esempio, — sono un ufficiale di artiglieria — che vi è una grande differenza fra un partigiano ed un comandante di un gruppo di artiglieria. Se uno non ha comandato una batteria, come può comandare un gruppo? Se non si sono comandati quattro cannoni non riesco a capire come se ne possono comandare sedici. Perciò, per evitare confusione bisogna andar cauti su questo argomento essenzialmente tecnico. Qui non si tratta di un premio per i partigiani, diciamolo schiettamente, perché di questa legge, anche se venisse accolto l'emendamento Roveda, pochissimi ufficiali potrebbero giovarsi perché quasi tutti hanno prestato il periodo di comando.

Io, quindi, sono del parere che occorra valutare caso per caso e soltanto a coloro che ne hanno assoluto bisogno per essere promossi, si conceda che il comando prestato presso reparti partigiani conti come periodo di comando normale.

BELLAVISTA. Condivido, le critiche mosse dall'onorevole Roveda al disegno di legge, però non mi sembrano conseguenziali alle critiche gli emendamenti sostitutivi degli articoli 1, 3, 4 e 5.

Prendo spunto da una osservazione a metà vera dell'onorevole Carron, per affermare che il comando non presuppone solo una somma di cognizioni tecniche ma è soprattutto somma di cognizioni e di capacità psichiche. Sotto questo profilo è comandante il caporale che porta la sua squadra all'assalto, anche se è incapace di smontare una mitragliatrice: ha cuore per portare la squadra all'attacco e di ciò bisogna tener conto.

Ma la critica principale al disegno di legge è questa. Laddove all'articolo 1 si parla di « formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito », si ignora un dato storico innegabile esposto dall'onorevole Roveda, cioè il dato della specialità e della singolarità della guerra partigiana. Essa faceva sì — e possiamo pensare al caso di quell'ignoto parroco che è stato qui citato — che domani un generale fosse chiamato a comandare solo quaranta uomini perché la situazione ambientale e la disponibilità di forze organizzate in quelle circostanze non gli consentivano di comandare un numero maggiore di uomini. Mi pare, quindi, sommamente ingiusto considerare con questo centimetro farisaico, come si fa all'articolo 1, soltanto le formazioni partigiane equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto regolare. Per me sarebbe essenziale per il riconoscimento il comando di un reparto partigiano, quale che sia la consistenza numerica di esso. Dal punto di vista della importanza, un piccolo reparto di guastatori può esser di maggior danno all'avversario che un'intera mastodontica divisione. Ricordo che in Albania siamo rimasti molto tempo digiuni perché una pattuglia di partigiani greci intercettava le salmerie causandoci un danno straordinario.

Teniamo anche presente che l'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370 e gli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, tengono soprattutto in considerazione quel sottoconcetto di comando che è il concetto psichico, e non soltanto quello tecnico, del quale l'onorevole Carron ha dimenticato di fare il dovuto apprezzamento. Basta, quindi, che vi sia un militare che abbia esercitato il comando effettivo di un reparto partigiano, quale ne sia stata l'entità, per aver dimostrato capacità psichica di comandante.

Occorre poi considerare, ai fini dell'avanzamento, anche il servizio prestato durante la guerra partigiana da militari dell'Aeronautica e della Marina.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È contemplato, non l'abbiamo trascurato.

BELLAVISTA. Me ne compiaccio. Però non è possibile neppure accogliere *in toto* gli emendamenti Roveda che tengono conto soltanto del riconoscimento dell'attività partigiana, mentre l'esercizio di funzioni di comando è essenziale ai fini dell'avanzamento.

È perciò opportuno tenere nel debito conto le osservazioni e le proposte dell'onorevole Roveda, senza sconfinare in una estensione di cui non vi è motivo ai fini stessi della legge.

ROVEDA. Desiderei fare qualche osservazione a chiarificazione di quanto ho detto prima. Mi pare, innanzitutto, che non sia possibile riferirsi a disposizioni legislative superate nei riguardi della lotta partigiana. Ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo, il che impone una soluzione aderente alla situazione reale.

Per quanto riguarda il lato tecnico, io mi permetto di insistere sul fatto che questi comandi sono stati in genere brevissimi e non incidono sulle capacità degli ufficiali, in quanto costoro hanno svolto le loro funzioni tecniche sempre prima e anche dopo la liberazione.

Per quanto riguarda le funzioni di comando, posso citare il caso di capi di stato maggiore di brigata, i quali, per quanto bravissimi, hanno prestato un servizio di altissimo significato morale, ma di scarsa rilevanza tecnica.

Quindi, non è neppure giusto mettere in condizioni di privilegio coloro che hanno svolto funzioni di comando nei confronti di coloro che non possono ottenere il riconoscimento del comando di truppa che, invece, avrebbero esercitato se non vi fosse stata la lotta partigiana alla quale, tuttavia, hanno valorosamente partecipato.

MATTEI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Roveda perché esistono già dei provvedimenti di legge che regolano questa materia. Per gli ufficiali che hanno combattuto come semplici partigiani nei reparti, noi diamo già, attraverso commissioni di primo e di secondo grado, dei riconoscimenti effettivi con la premiazione sul campo e con l'avanzamento per merito di guerra. Di queste premiazioni ne sono state fatte già circa 600, e bisogna pensare che vi sono inoltre le ricompense al valore militare.

Oltre a questo, esistono le commissioni di primo e di secondo grado che riconoscono i gradi, non in quanto gradi già acquisiti, ma in relazione al numero degli uomini comandati.

Quindi, quando il disegno di legge si riferisce a reparti equivalenti o superiori a quelli dell'Esercito, si riferisce a quelle disposizioni legislative con le quali vengono riconosciuti i gradi dei comandanti delle formazioni partigiane: non, quindi, — come diceva l'onorevole Roveda — in relazione ai gradi rivestiti, ma in base alle debite equiparazioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUERRIERI FILIPPO

COPPI ALESSANDRO. Desidero fare alcune osservazioni che, a mio modo di vedere, possono servire ad inquadrare il problema. Ci dobbiamo preoccupare essenzialmente di una cosa: e cioè, del pregiudizio che possono avere avuto alcuni ufficiali a causa della loro attività di partigiani, in questo senso: che le vicende della guerra, che li hanno allontanati dall'esercito regolare, li hanno condotti nelle formazioni partigiane e, in conseguenza di ciò, essi possono non avere maturato il periodo di comando che sarebbe stato loro necessario per l'avanzamento. Ora, indubbiamente, se questi ufficiali hanno avuto un pregiudizio in dipendenza della situazione in cui essi si sono venuti a trovare, è necessario che noi eliminiamo il pregiudizio.

Il secondo punto è questo: in che misura dobbiamo eliminare il pregiudizio? Lo dobbiamo eliminare in misura totale, ma non posso tuttavia condividere l'opinione dell'onorevole Roveda. Io dico che lo dobbiamo eliminare in misura totale nel senso che, se l'ufficiale, in dipendenza di quella sua attività partigiana, ha perduto la possibilità dell'avanzamento per non aver potuto esercitare le funzioni di comando previste dalla legge, deve essere messo in condizioni di essere promosso e, conseguentemente, gli deve essere computato il servizio prestato presso i partigiani agli effetti della promozione. Se, viceversa, l'ufficiale ha avuto un pregiudizio di carattere parziale, diciamo così, nel senso che potrebbe ancora adempiere le funzioni di comando per l'avanzamento, io non trovo un motivo per cui questo ufficiale non debba prestare il suo servizio di comando, sia che questa funzione di comando debba essere esercitata ancora per intero, sia anche nella ipotesi che debba essere esercitata parzialmente.

Facciamo l'ipotesi che un ufficiale si trovi nella condizione di non potere essere promosso perché non ha potuto compiere i due anni di comando prescritti: ha esercitato funzioni di comando per un anno e si è venuto a trovare in condizioni di non potere esercitare il comando per il secondo anno; e questo in dipendenza dall'attività svolta nel periodo di lotta partigiana. Ora, se questo ufficiale ha perduto ogni possibilità di compiere quest'anno di servizio, gli si computi agli effetti dell'avanzamento il servizio prestato come partigiano fino al limite necessario per il completamento dei due anni. Se viceversa egli si trova oggi in condizioni di esercitare funzioni di comando, e di ottenere quindi la promozione, questo ufficiale deve esercitare le funzioni di comando per il periodo residuo, otto o dieci mesi che siano.

Per la Marina e l'Aeronautica le osservazioni fatte sono giuste, ma anche per esse adottiamo lo stesso criterio. Vi sarà maggior disparità tra le funzioni di comando esercitate nelle formazioni partigiane e quelle che dovrebbero essere state esercitate. Pazienza! Noi possiamo passar sopra a questa incongruenza di carattere tecnico per ragioni di indole morale, ma se questi ufficiali di Marina e dell'Aeronautica sono ancora in grado di compiere in tutto o in parte il loro servizio, lo compiano per ottenere l'avanzamento.

CARRON. Il mio articolo aggiuntivo 5-*bis* coincide con il pensiero espresso dal collega Coppi.

BELLAVISTA. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Coppi.

PRESIDENTE. L'onorevole Carron ha proposto un articolo aggiuntivo 5-*bis* che coincide con la proposta dell'onorevole Coppi e di cui do lettura per agevolare lo svolgimento della discussione:

« Per poter usufruire delle facilitazioni concesse dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli ufficiali e marescialli capi della Guardia di finanza debbono essere compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento e documentare di non aver potuto prestare, per cause indipendenti dalla propria volontà, in tutto o in parte, i periodi di comando o di imbarco su navi in posizione di armamento o presso reparti di impiego ».

MIEVILLE. Riallacciandomi a quanto diceva l'onorevole Bellavista, faccio rilevare che occorre dare un giusto riconoscimento anche ai graduati ed ai soldati semplici che hanno assolto egregiamente in guerra funzioni di comando, pur non avendo frequentato i prescritti corsi. Mi pare che essi in tal modo abbiano dimostrato una capacità di comando che va tenuta presente, anche ai fini della loro carriera.

RODINO'. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* In proposito vi è un ordine del giorno che è stato già approvato.

MIEVILLE. Sta bene.

AZZI. Nel corso di questa discussione mi è sembrato che si sia voluto mettere in particolare evidenza che occorre assolutamente

l'esercizio del comando per calcolare il tempo utile alla promozione al grado superiore, e sta bene. Mi sembra, però, che nell'articolo 1 vi sia una valutazione diversa di questo essenziale esercizio delle funzioni di comando, in quanto l'ultimo capoverso dice: « Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti dell'esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione ».

Evidentemente questi ufficiali che hanno prestato servizio con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, presso comandi di formazioni partigiane, non hanno esercitato una funzione di comando del reparto corrispondente. Ed allora perché questa differenza? Ci stiamo fomalizzando dicendo che non dobbiamo dare il grado a chi ha fatto il partigiano se non ha avuto una funzione di comando corrispondente o superiore al proprio grado e poi riconosciamo il servizio prestato, ai fini dell'avanzamento, a chi ha fatto lo scritturale presso comandi di formazioni partigiane o dell'esercito. Questa mia osservazione riguarda anche la Guardia di finanza.

Vi è poi un'altra osservazione. Perché per l'Esercito è proprio necessario aver esercitato funzione di comando mentre per la Marina e l'Aeronautica il servizio prestato come partigiano vale come servizio d'imbarco? Questa è un'altra ingiustizia che viene a confermare ciò che dicevano giorni fa, discutendo un altro disegno di legge, i colleghi Cuttitta e Spiazzi circa i continui privilegi che si concedono alla Marina ed all'Aeronautica ai danni dell'Esercito, con perdita di prestigio per quest'ultimo. Perciò, penso che bisognerà che qualcuno chiarisca il perché di questa disposizione la quale stabilisce che vale per la Marina e l'Aeronautica come imbarco o come servizio prestato presso reparti di impiego il servizio prestato presso formazioni partigiane.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellavista ha presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere all'articolo 1 le parole*: equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito ».

BELLAVISTA. Aderisco alla equa interpretazione dell'onorevole Coppi per ciò che concerne il problema della restituzione nel termine del comando, in quanto l'onorevole Coppi condivide la mia idea che è essenziale la funzione di comando. Incidentalmente rispondo all'onorevole Azzi: si sa che questi disegni di legge escono dalle mani dello Stato Maggiore, per cui si contempla anche l'altra specie di comando esercitata dagli scritturali.

Tuttavia la proposta dell'onorevole Coppi, tradotta nell'emendamento aggiuntivo 5-*bis* dell'onorevole Carron, risolve soltanto una parte del problema. Bisogna considerare che se un tenente colonnello, ad esempio, non ha potuto comandare un reparto corrispondente per consistenza numerica al grado militare rivestito, ciò è avvenuto per necessità. Glie ne volete fare una colpa e volete escluderlo dalla possibilità di avanzamento? Bisogna considerare il reparto partigiano, quale che sia la sua entità. Ripeto: la storia insegna che vi sono stati piccoli reparti i quali hanno compiuto azioni di guerra molto più efficaci di quelle compiute da massicce divisioni.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei dare un chiarimento preliminare perché mi pare che stiamo spostando l'oggetto della discussione. Questo disegno di legge non mira a costituire un beneficio per gli ufficiali e sottufficiali partigiani, se non in maniera assolutamente indiretta. La genesi del disegno di legge è completamente diversa da quella cui si è creduto di riferirsi nel corso di questa discussione. Non ci occupiamo direttamente di concedere dei benefici di carriera ad ufficiali partigiani, perché in materia abbiamo già votato un ordine del giorno con il quale s'invita il Governo a stabilire benefici concreti per i partigiani nella legge di avanzamento.

Il disegno di legge trae origine da altre necessità. Le diminuite esigenze delle forze armate in conseguenza dei limiti imposti dal Trattato di pace non consentono la possibilità che tutti gli ufficiali prestino il periodo di comando prescritto dalla legge per ottenere la promozione. Per ciò il Ministero ha già ridotto il periodo di comando, aumentando nello stesso tempo il numero di ufficiali che possono esplicare le funzioni di comando e quindi aver diritto alla promozione. Ad esempio, mentre prima occorrevano due anni ad un colonnello per essere promosso al grado di generale, detto periodo di comando effettivo di un reggimento è stato ridotto ad un solo anno e questo provvedimento è stato adottato indipendentemente dalla considerazione del servizio partigiano.

Poiché è necessario estendere ancora questa possibilità di comando, vi sono due strade: o ridurre ulteriormente i periodi di comando o riconoscere come tale il periodo prestato in

servizio nelle formazioni partigiane. Non dobbiamo preoccuparci di avvantaggiare i partigiani, ma preoccuparci della necessità del Ministero della difesa di far compiere a tutti gli ufficiali il periodo di comando per metterli in condizioni di essere promossi. Appunto a tale scopo è diretto il disegno di legge.

MATTEI, *Relatore*. Ho esposto i motivi per cui sono contrario all'emendamento Roveda. Desidero aggiungere che nei casi in cui vi sono stati dei militari semplici o dei graduati i quali hanno comandato dei reparti e si sono comportati coraggiosamente, dimostrando spirito d'iniziativa, essi sono stati promossi aiutanti di battaglia e in taluni casi sottotenenti e le promozioni sono avvenute già per merito di guerra. Il disegno di legge si indirizza, invece, verso una categoria di militari che non si sono distinti in modo tale da ottenere avanzamenti per merito di guerra.

Sono contrario anche all'emendamento Bellavista, perché — come ho già detto — esistono disposizioni per le quali il riconoscimento e la equiparazione di gradi fra esercito partigiano ed esercito regolare sono stati fatti attraverso apposite Commissioni di primo e di secondo grado.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario all'emendamento Roveda che sconvolge i fini della legge stabilendo che il semplice servizio partigiano equivale all'espletamento di funzioni di comando. Dato quanto ho detto prima sulle genesi di questa legge e sulle sue finalità, sono contrario anche all'emendamento Bellavista. Qui non si tratta di dare beneficî ai partigiani, ma si tratta di valutare un periodo di comando effettivamente prestato, per l'avanzamento al grado superiore. È necessario, quindi, che questo periodo di comando non abbia a riferirsi tanto a valutazioni di natura psicologica, che devono pur essere tenute presenti, ma che faccia riferimento anche ad un'attività tecnica, professionale specifica; perché non basta avere comandato una squadra per essere promosso generale di divisione o avere comandato un plotone per ottenere l'avanzamento a capitano.

Quindi, sono contrario sia all'emendamento Roveda che all'emendamento Bellavista.

BELLAVISTA. Rilevo una contradizione fra quanto ha detto prima l'onorevole Sottosegretario e quanto sostiene adesso. Il fine della legge è il seguente: constatata l'impossibilità di fare svolgere a tutti gli ufficiali il prescritto comando ai fini dell'avanzamento, due strade erano possibili, egli ha detto; e cioè, o abbreviare questo periodo, o ricorrere al riconoscimento del comando effettivamente prestato nelle formazioni partigiane. È questo il fine della legge, a meno che non si volesse ulteriormente diminuire il periodo di comando prestato. Quindi, io penso che il mio emendamento soppressivo miri appunto a facilitare il conseguimento del *finis operis;* perché riconosciuto un determinato servizio di comando partigiano, quale che sia l'entità numerica del reparto effettivamente comandato, sarebbe opportuno tenerne conto.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non si terrebbe però esattamente conto della preparazione tecnica.

BELLAVISTA. Abbiamo, tuttavia, riconosciuto che le condizioni tecniche sono esenziali, ma non rilevantissime.

PRESIDENTE. L'onorevole Azzi, ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

AZZI. Già ho fatto rilevare che mentre si parla dell'assoluta necessità di una equiparazione della consistenza numerica dei reparti partigiani con quelli regolari diamo il vantaggio previsto anche a chi non ha esercitato il comando e si è limitato a mansioni di ufficio presso comandi partigiani. Ho proposto il mio emendamento al fine appunto di evitare questa ingiustizia.

MATTEI, *Relatore*. Devo fare rilevare che ufficiali che avessero mansioni di scritturali presso comandi partigiani non mi risulta che ve ne siano stati.

AZZI. Viceversa a me risulta.

MATTEI, *Relatore*. Tengo, invece, ad affermare che coloro che stavano presso i comandi erano in una condizione di vita ben più pericolosa di coloro che facevano parte dei comandi nelle città. Per esempio, al comando generale, tre ufficiali su cinque sono stati passati per le armi!

PRESIDENTE. Dovrò porre per primo in votazione l'emendamento Roveda. Onorevole Roveda, insiste?

ROVEDA. Mi associo all'emendamento Bellavista e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 1:

« Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane ».

(*È approvata*).

Porrò ora in votazione la seguente parte che l'onorevole Bellavista propone di sopprimere:

« equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito ».

CARRON. Voterò contro l'emendamento Bellavista perché ritengo necessaria l'equiparazione dei reparti al fine di una esatta valutazione dei meriti e della capacità tecnica dei militari di cui si tratta.

GEUNA. Voterò contro l'emendamento Bellavista perché questo disegno di legge si propone in via principale di facilitare la promozione di militari che non hanno effettuato in tutto o in parte il periodo di comando prescritto mentre vi sono altri provvedimenti miranti a tutelare l'attività partigiana.

Dal punto di vista tecnico, ricordo che dopo l'8 settembre si sono indirizzate aspre critiche nei confronti degli ufficiali superiori. La difficoltà maggiore nella lotta clandestina era di trovare ufficiali di grado superiore i quali per l'età, per il peso della famiglia o per ragioni psicologiche, non erano portati a gettarsi allo sbaraglio; quindi, si rivelò una carenza quasi assoluta di questi ufficiali.

Ancora oggi è diffusa la voce che l'8 settembre fu dovuto ad insufficienza dei quadri superiori. Dobbiamo quindi preoccuparci di richiedere ai quadri del nuovo esercito le massime garanzie.

Vi è poi un'ultima questione, quella della disparità di trattamento. Ritengo ingiusto che due militari di pari grado che aspirano allo stesso grado si trovino nelle stesse condizioni nonostante l'uno abbia comandato un reparto numericamente più importante.

BELLAVISTA. I comandi più ampi sono impegnativi?

GEUNA. Anche il numero impegna. Perciò sono contrario alla proposta Bellavista.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Sono favorevole all'emendamento Bellavista. Chi ha fatto il partigiano sa che non possiamo in via assoluta equiparare per consistenza numerica i reparti partigiani a quelli dell'esercito.

ORTONA. Voterò in favore dell'emendamento Bellavista per una ragione molto semplice: non mi pare che per tener conto di casi impossibili si debbano escludere i casi possibili. Si è citato il caso rarissimo, vero caso limite, del colonnello che ha comandato una squadra, mentre il caso frequentissimo è quello di un capitano che ha comandato un distaccamento.

Non credo che un capitano dell'esercito, che ha tenuto il comando di un distaccamento di formazioni partigiane, che presenta problemi non meno ardui del comando di una compagnia dell'esercito, non debba ricevere questi vantaggi cui ha pieno diritto.

CUTTITTA. Voto a favore dell'emendamento Bellavista. Trovo che ci stiamo perdendo in eccessive sottigliezze. Concedere l'effettuazione del periodo di comando non significa promuovere perché per l'avanzamento occorre subire il giudizio della apposita commissione che è assai rigida.

Cerchiamo di essere conseguenti se vogliamo effettivamente valorizzare la guerra partigiana e considerarla davvero come una epopea.

ZACCAGNINI. Non posso votare l'emendamento Bellavista per gli argomenti che egli stesso ha addotto quando ha affermato che le qualità tecniche sono essenziali.

BELLAVISTA. È stato un mio *lapsus*: sono necessarie, ma non essenziali.

ZACCAGNINI. Ella ha esposto questo concetto: due elementi concorrono a formare il comandante, la conoscenza tecnica e il valore morale. Se l'emendamento Carron considerava una sola metà del problema, ella ne considera soltanto l'altra metà, tenendo conto soltanto delle qualità morali e trascurando quelle tecniche.

Inoltre non posso accettare l'articolo così come è formulato per gli argomenti che sono stati qui addotti. Non si è mai trovato, o solo assai raramente, un reparto partigiano la cui consistenza numerica sia stata tale da potersi equiparare a un reparto dell'esercito. Una divisione partigiana non ha avuto mai un'efficienza numerica tale da essere paragonata a una divisione dell'esercito.

SPIAZZI. Voterò contro l'emendamento Bellavista perché l'equiparazione è già stata fatta, seguendo un criterio logico, da parte delle commissioni partigiane di primo e secondo grado. Qui si tratta soltanto del riconoscimento del servizio prestato.

MATTEI, *Relatore*. Volevo chiarire che il riconoscimento dei gradi non è fatto in base alla consistenza numerica del reparto partigiano equiparata alla consistenza numerica del reparto dell'esercito. Infatti vi è un decreto, se non erro del 6 settembre 1946, con il quale si stabilisce che la brigata partigiana per essere riconosciuta tale doveva avere duecento appartenenti: quindi, la brigata partigiana corrisponde praticamente alla compagnia dell'esercito.

In sostanza si tratta di un riconoscimento di grado amministrativo, che arriva al grado di colonnello e di tenente colonnello per i comandanti di brigata e di capitano per i comandanti di battaglione partigiano.

Volevo rilevare anche questo, che fa onore alle formazioni partigiane: che il 98 per-

cento dei comandanti di formazioni partigiane erano dei gradi più bassi, che al massimo arrivavano a capitani. Nelle formazioni partigiane sentivamo appunto questa carenza di alti gradi. Avevamo ufficiali, anche di grado elevato, ma essi o per motivi di famiglia o per altre cause non si esponevano come potevano esporsi gli ufficiali di grado inferiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente parte dell'articolo che l'onorevole Bellavista propone di sopprimere:

« equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 1: « è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'articolo 32 della legge 9 maggio 1940, numero 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento ».

(*È approvata*).

L'onorevole Azzi, ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Onorevole Azzi, insiste nella sua proposta?

AZZI. Da quanto ha detto il collega Cuttitta ho pututo capire che questo secondo capoverso è determinato da una analogia con i criteri seguiti in tempo di guerra, per cui il servizio prestato presso comandi dell'Esercito era utile ai fini dell'avanzamento. Per esempio, io avevo al comando della divisione « Firenze » un maggiore che faceva da capo di stato maggiore e quel servizio gli era considerato utile ai fini dell'avanzamento al grado superiore. E finché si trattava di un maggiore che doveva essere promosso tenente colonnello, niente da eccepire. Ma vi erano anche capitani che avevano il vantaggio di prestare servizio presso un comando, ed il cui servizio era considerato utile ai fini dell'avanzamento, come se avessero comandato un reparto. E questi allora passavano maggiori! Ecco che non si è più nell'ordine di idee dell'onorevole Carron il quale afferma che non si può promuovere comandante di un gruppo d'artiglieria chi prima non ha comandato una batteria. E allora, perché in questo caso vogliamo perpetuare questo sistema deprecabile?

Io sarei quindi favorevole ad una sospensione della discussione su questo punto.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho il testo di alcune disposizioni, che ho richiesto in questo momento per poterle sottoporre alla Commissione. Si tratta in sostanza di applicare all'articolo 1 gli stessi criteri che già vigono nella normale legge sull'avanzamento. Quindi, se non approviamo il secondo comma o se sopprimiamo il secondo comma, creiamo una disparità fra le disposizioni di legge esistenti e quelle che ci accingiamo ad emanare. Creeremmo così una situazione di svantaggio per gli ufficiali partigiani che vogliamo assimilare ai regolari. Quindi, penso che si possa approvare anche il secondo comma.

AZZI. Insisto, allora, nella mia proposta soppressiva perché altrimenti si arriverebbe a questo assurdo: che ad un capitano il quale ha fatto il partigiano combattendo per il solo fatto che non ha avuto il comando di 100 o 150 uomini non viene considerato utile ai fini dell'avanzamento il servizio prestato, mentre un capitano che ha fatto lo scritturale (e non lo dico in senso dispregiativo) ha il vantaggio di essere promosso.

MATTEI, *Relatore*. Insisto nell'affermare che ufficiali imboscati nei reparti partigiani non ne esistevano.

AZZI. Ma vi erano ufficiali che non comandavano reparti.

MATTEI, *Relatore*. Correvano un pericolo ancora maggiore degli altri. Qui parliamo di ufficiali addetti a comandi, ma è chiaro che gli ufficiali che facevano parte di comandi partigiani erano capi di stato maggiore od erano intendenti, avevano una funzione che è riconosciuta dal decreto legislativo del 1946 (in relazione alla consistenza numerica del reparto) in un grado amministrativo.

Non vedo la possibilità di ufficiali imboscati in reparti partigiani. Quindi o accettiamo i riconoscimenti dati dalle commissioni di primo o secondo grado, oppure no.

SPIAZZI. Faccio presente al collega Azzi che i sottufficiali vanno comunque sempre distinti perché non hanno limiti di tempo determinati per esercitare funzioni di comando.

CARRON. Precisamente. Se sopprimiamo il secondo comma occorre distinguere il servizio prestato dagli ufficiali e quello prestato dai sottufficiali. Infatti, per gli ufficiali si parla di periodo di comando, per i sottufficiali di permanenza presso i comandi di truppa.

BELLAVISTA. Condivido le ragioni di diffidenza del collega Azzi. Però, dato che non posso mettere in dubbio quanto è stato affermato dal collega Cuttitta ed è stato ribadito dall'onorevole Sottosegretario, se approvassimo l'emendamento soppressivo dell'onore-

vole Azzi, verremmo in definitiva a premiare gli imboscati dell'ex regio esercito italiano ed a fustigare coloro che, nella peggiore delle ipotesi, meno imboscati degli altri, meritano un riconoscimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 che l'onorevole Azzi propone di sopprimere.

(*È approvato*).

L'onorevole Carron, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Il servizio prestato dai carabinieri e dai carabinieri scelti al comando o presso Comandi di formazioni partigiane è valido agli effetti del servizio effettivo prestato con ottimi requisiti disciplinari prescritti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, ai fini del conferimento della qualifica di carabiniere scelto per i carabinieri e del grado di appuntato per i carabinieri scelti.

« Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso Comandi di formazioni partigiane è valido ai sensi della possibilità di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253 ».

CARRON. Con questo emendamento tengo presenti i meriti dei carabinieri, che non mi pare giusto siano esclusi, in quanto nella guerra partigiana alcuni carabinieri hanno avuto effettivo comando.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiarire alla Commissione la portata del primo comma all'articolo aggiuntivo Carron. Apprezzo i motivi che hanno ispirato l'onorevole proponente, ma debbo osservare che per il conferimento della qualifica di carabiniere scelto è richiesto un periodo di sei anni di servizio effettivo nel grado di carabiniere e per la promozione dei carabinieri scelti ad appuntati non è richiesto alcun periodo minimo di servizio. Ciò premesso, è da tener presente che per i militari dell'Arma (come per tutti i militari delle tre forze armate), i quali nel periodo della liberazione si siano sbandati o abbiano fatto parte di formazioni partigiane e al momento del loro rientro in servizio siano stati discriminati, il predetto periodo viene considerato a tutti gli effetti quale servizio effettivo. Perciò non è necessario sancire una norma che riconosca, in particolare, ai fini dell'avanzamento, la validità del servizio prestato presso comandi di formazioni partigiane.

CARRON. Ririto il primo comma del mio articolo aggiuntivo. Ho proposto, poi, il secondo comma perché penso che se riconosciamo valida agli effetti del periodo di comando la permanenza presso Comandi degli ufficiali, non vedo perché non si debba riconoscere, come valido agli effetti del periodo di comando, il servizio prestato nelle stesse condizioni dall'appuntato dei carabinieri e dal carabiniere scelto.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto si riferisce al riconoscimento della validità del servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso Comandi di formazioni partigiane per consentire loro di concorrere alla promozione a scelta senza esami al grado di vice-brigadiere, è da tener presente che l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253, richiede tassativamente ai fini predetti un periodo di sei mesi di comando di stazione retto lodevolmente col grado di appuntato.

Non può prescindersi da tale adempimento in quanto, dovendosi conferire il grado di sottufficiale senza esami e senza la frequenza di alcun corso, è indispensabile che i requisiti professionali del candidato siano vagliati attraverso l'esercizio effettivo del comando presso una stazione, che costituisce il reparto minore dell'Arma e che ha, nel contempo, funzioni di istituto ed amministrative.

In buona sostanza, le funzioni che deve esercitare un comandante di stazione sono talmente complesse e delicate, che è necessario che sia stata effettivamente esercitata questa funzione e non può farsi luogo ad apprezzamento sul servizio prestato in formazioni partigiane. È per questa misura di cautela e di precauzione che noi vogliamo che anche coloro che abbiano prestato servizio presso formazioni partigiane debbano fare ugualmente il periodo di servizio presso il comando di stazione. E richiamo qui, un'altra volta, che il fine di questa legge non è quello di apportare benefici ai partigiani, perché — per questo — vi sono già altri provvedimenti legislativi. Il disegno di legge mira a dare possibilità di avanzamento a coloro che non avevano potuto esercitare il

comando, necessità che non si verifica affatto per i sottufficiali dei carabinieri.

MATTEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Carron perché evidentemente questi carabinieri e appuntati che hanno lodevolmente comandato reparti partigiani hanno dato prova di spirito di iniziativa e di doti di comando. Non vedo, pertanto, il motivo per cui essi non debbano usufruire dei vantaggi dei quali usufruiscono gli ufficiali e i sottufficiali.

COPPI ALESSANDRO. Io dichiaro, sia pure a malincuore, che voterò contro l'emendamento Carron perché sono esattissimi i rilievi che l'onorevole Sottosegretario ha fatto Il comando di una stazione di carabinieri è una mansione di carattere così specifico, particolare e delicato, che effettivamente bisogna che sia stato esercitato.

Credo anche (potrei sbagliarmi!) che, in via pratica, i carabinieri non si possano venire a trovare, almeno in linea generale, nelle condizioni degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione. Essi hanno una carriera così particolare che probabilmente non occorre una norma speciale per ovviare ad un pregiudizio che avessero avuto in dipendenza dell'attività svolta come partigiani. In via pratica, io ritengo che un pregiudizio di questa sorta non abbia luogo.

CARRON. Potrei concordare in parte con l'onorevole Sottosegretario ma, quanto alle ragioni addotte dall'onorevole Coppi, non sono affatto d'accordo con lui quando dice che la funzione di comandante di stazione è tutta specifica e particolare. Mi permetto di fargli osservare che anche il comandante di una nave ha funzioni tutte sue particolari e non ha niente a che vedere col comandante partigiano.

Del resto, io mi riferisco all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale citato che dice: « possono concorrere alla promozione »; quindi, non è detto che saranno senz'altro promossi. E poi stabilisce che il numero dei promossi non può superare il decimo; quindi il comando dell'Arma dei carabinieri ha tutte le possibilità di promuovere o di non promuovere costoro.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che con l'emendamento Carron, si venga a creare una situazione pericolosa perché non solo si ammettono a concorrere costoro ai posti, ma si dice che devono andare alla promozione a scelta e senza esami, come se avessero comandato lodevolmente la stazione. Cioè, il solo fatto di avere fatto parte di reparti partigiani equivale ai sei mesi di lodevole servizio presso un comando di stazione, e quindi i comandanti dell'Arma devrebbero senz'altro promuovere. Pertanto, mentre i carabinieri che hanno comandato per sei mesi la stazione sono sottoposti a giudizio per la promozione, per i partigiani si vuole eliminare tale giudizio tecnico.

CARRON. Le disposizioni legislative al riguardo stabiliscono che gli appuntati i quali abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano in possesso dei requisiti professionali « possono » concorrere alla promozione. Il che vuol dire che potranno essere promossi, non che saranno senz'altro promossi.

SPIAZZI. Voterò a favore dell'emendamento Carron perché le spiegazioni del rappresentante del Governo non mi sodisfano. Occorre evitare che coloro i quali durante il periodo della Repubblica di Salò hanno fatto sei mesi nelle stazioni abbiano il vantaggio della promozione, mentre i partigiani vengono a trovarsi in posizione di svantaggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Carron di cui il presentatore ha ritirato il primo comma:

« Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso Comandi di formazioni partigiane è valido ai sensi della possibilità di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253 ».

COPPI ALESSANDRO. Sarebbe opportuno sopprimere le parole: « come se avessero comandato lodevolmente la stazione ».

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Se, come ha proposto l'onorevole Coppi, si sopprimessero le parole « come se avessero comandato lodevolmente la stazione », si preciserebbe meglio il pensiero dell'onorevole Carron che si richiama al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, ma che non intende affatto estendere questo richiamo. Con l'espressione in oggetto potrebbe sembrare che si voglia dare un riconoscimento ancora maggiore, mentre è sufficiente un semplice richiamo al secondo comma dell'articolo 3 del decreto citato.

CARRON. Non riesco a capire perché le mie parole generino confusione. Io parlo infatti di possibilità e ripeto le stesse parole citate nel decreto legislativo luogotenenziale. Mi riferisco quindi soltanto alla possibilità di concorrere alla promozione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo Carron.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è valido agli effetti dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1464 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Il servizio prestato dai militari della marina e dell'aeronautica presso reparti partigiani è considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego ».

A questo articolo l'onorevole Carron propone di aggiungere, dopo la parola « comando », le altre: « o presso reparti partigiani ».

CARRON. Con questo emendamento desidero uniformare la norma a quanto è stato stabilito già per gli ufficiali dell'Esercito, per cui si è usata la stessa dizione da me proposta.

COPPI ALESSANDRO. L'osservazione dell'onorevole Carron è apparentemente giustificatissima, ma osserviamo che per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito si parla di validità di servizio prestato da essi con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito, mentre nell'articolo 4 non si parla affatto di formazioni equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito. Perciò mi sono astenuto dal votare l'emendamento Bellavista, perché trovo una discrepanza fra il trattamento fatto ai militari dell'Esercito e quello fatto ai militari della marina e dell'aeronautica, pur comprendendo le ragioni che hanno mosso l'onorevole Carron.

CARRON. Avevo fatto osservare in una precedente seduta che effettivamente riguardo al servizio prestato presso Comandi vi è una differenza abbastanza rilevante fra i militari dell'Esercito e quelli della Marina e dell'Aeronautica. Questa differenza è, però, a favore dell'Esercito in quanto ai militari della Marina e dell'Aeronautica che hanno fatto i partigiani in un determinato periodo si computa quel periodo non come periodo di comando ma di imbarco su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti d'impiego, ed in tal modo non si attribuisce loro il vantaggio attribuito ai militari dell'Esercito.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ripeto: il concetto informatore della legge non è quello di concedere dei vantaggi ai partigiani per cui sono allo studio altri provvedimenti. L'onorevole Carron, mi scusi, ha questa idea fissa: di inserire assolutamente in questa legge dei vantaggi per i partigiani. Ripeto ancora una volta che questo disegno di legge si preoccupa unicamente di poter migliorare il funzionamento delle forze armate. Quindi sono contrario all'emendamento Carron.

MATTEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Carron.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento Carron.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali della Guardia di finanza al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente, al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti, per gli ufficiali, dall'articolo 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e di quelli di comando o di servizio previsti, per i sottufficiali, dall'articolo 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito presso comandi di forma-

zioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti della stessa Guardia di finanza, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Carron ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 5-*bis*:

« Per poter usufruire delle facilitazioni concesse dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli ufficiali e marescialli capi della Guardia di finanza debbono essere compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento e documentare di non avere potuto prestare, per cause indipendenti dalla propria volontà, in tutto o in parte, i periodi di comando o di imbarco su navi in posizione di armamento o presso reparti di impiego ».

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non appare chiara, in primo luogo, nell'articolo aggiuntivo Carron, la portata della frase: « debbono aver raggiunto i limiti massimi di promovibilità » la quale costituisce una delle due condizioni stabilite dall'articolo perché gli interessati possano godere dei benefici recati dal provvedimento.

È innanzitutto da tener presente che per l'Esercito non esistono « limiti massimi di promovibilità », se si eccettui quello istituito in 52 anni per il tenente colonnello delle armi di fanteria, cavalleria e genio — dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 — onde equilibrare l'aumento al limite massimo di età stabilito per il grado di tenente colonnello e di maggiore dalla stessa legge.

CARRON. Le parole « debbono aver raggiunto i limiti massimi di promovibilità » sono state sostituite nel mio articolo dalle altre: « debbono essere compresi nei limiti di anzianità ».

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tale limite, peraltro, il cui scopo sostanziale è quello di impedire che siano promossi colonnelli ufficiali di età troppo elevata, opera indipendentemente dall'aver compiuto o meno il periodo di comando; talché, ove l'onorevole proponente a tale limite abbia voluto riferirsi, non si vede come e perché il godimento del beneficio recato dal disegno di legge in esame debba o possa essere condizionato all'aver compiuto il cennato limite o come i due argomenti possano conciliarsi tra loro. Né la lettera della norma proposta sembra potersi interpretare nel senso che il beneficio debba essere concesso soltanto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di comando.

A parte, infatti, la considerazione che il carattere di generalità da attribuirsi ad ogni norma giuridica, specialmente se questa importi la concessione di un beneficio, non consente di discriminarne l'applicazione, escludendo dal beneficio stesso una parte dei possibili destinatari della norma solo perché, nel caso in esame, abbiano già compiuto il periodo di comando, è da tener presente che il beneficio anzidetto è potenzialmente produttivo di vantaggi futuri e non può, quindi, essere negato ad ufficiali che hanno trascorso il periodo di tempo presso formazioni partigiane.

Riallacciandomi al desiderio espresso dalla Commissione che nelle future leggi vengano riconosciuti concreti benefici ai partigiani, faccio rilevare che nella legge di avanzamento in preparazione è espressamente previsto che l'attività partigiana in relazione al periodo prestato sia calcolata in determinati limiti. Quindi volere limitare con l'articolo 5-*bis* il valore del servizio prestato mette in condizioni questi ufficiali di non potere usufruire del beneficio della legge.

Per quanto attiene all'altra condizione relativa all'onere della prova, a carico degli interessati, del mancato tempestivo compimento dei periodi di comando, è da rilevare che gli ufficiali, specialmente in tempo di guerra, sono impiegati là dove il servizio lo richieda, quale che sia l'incarico — di comando o di altra natura — che loro viene affidato. Né l'ufficiale può di massima « domandare » di essere impiegato al comando di reparto, sia perché ciò rientra di norma nelle facoltà discrezionali dell'Amministrazione, la quale deve anche aver cura che l'ufficiale acquisisca tempestivamente i requisiti per l'avanzamento, sia perché, almeno in teoria, l'ufficiale — in ragione della natura stessa della sua professione — serve nell'incarico al quale è comandato.

È quindi una prova negativa che si vuole richiedere all'ufficiale e che egli non potrebbe prestare. L'ufficiale non ha la materiale possibilità di dare una documentazione di questo genere. Basta il fatto che non l'abbia prestato per potersi avvantaggiare del beneficio della legge.

Anche questa dell'articolo 5-*bis* mi sembra dunque una norma di carattere restrittivo, in contrasto con il fine della legge. Ritengo, pertanto, che l'articolo 5-*bis* non possa essere accettato.

COPPI ALESSANDRO. Tendenzialmente sarei favorevole all'articolo 5-*bis*, poiché si ha notizia di ufficiali che desiderano evitare

di comandare un reparto e questo inconveniente va eliminato, seppure esiste.

Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario e propongo che l'articolo 5-*bis* sia così modificato:

« Per poter usufruire delle facilitazioni concesse dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli ufficiali e marescialli capi della Guardia di finanza, debbono trovarsi nella condizione di non aver potuto o di non poter compiere, per cause indipendenti dalla propria volontà, in tutto o in parte, i periodi di comando o di imbarco su navi in posizione di armamento o presso reparti di impiego ».

CARRON. Rilevo appunto che il mio articolo aggiuntivo tende a far sì che ogni ufficiale compia il periodo di comando ed a stabilire che a colui il quale non lo abbia potuto fare si computi il periodo trascorso presso comandi partigiani.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il disegno di legge tende a dare la possibilità a chi è stato al comando di formazioni partigiane di essere promosso anche senza effettuare il periodo di comando. Se si subordinano questi beneficî alla dimostrazione da parte dell'interessato di non aver potuto prestare il servizio di comando, si chiede una prova assurda che l'ufficiale non potra mai dare in quanto egli esegue gli ordini impartitigli. Questo emendamento si riallaccia alla preoccupazione infondatamente manifestatasi che questo disegno di legge possa giovare ad alcuni ufficiali che non sarebbero capaci di prestare il servizio di comando e che sarebbero ugualmente promossi. Questa preoccupazione, che esiste nella Commissione, esiste anche nel Ministero. Quindi: o non approviamo il disegno di legge e diciamo che nonostante il comando prestato presso formazioni partigiane occorre che si esplichi il servizio effettivo nelle forze armate, o si aderisce all'altro concetto (da tutti sostenuto) cioè di esentare dal periodo di comando chi ha prestato con pari grado funzioni di comando presso formazioni partigiane. Pertanto chiedo che l'articolo 5-*bis* sia respinto.

CUTTITTA. Condivido l'opinione e gli apprezzamenti dell'onorevole Sottosegretario. Non è possibile mettere l'ufficiale nella dura condizione di dimostrare perché è stato presso le truppe o presso il comando.

MATTEI, *Relatore.* Sono contrario all'articolo 5-*bis* dell'onorevole Carron che porta un criterio restrittivo all'articolo 5 del disegno di legge. Mi associo ai chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario.

CARRON. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 5-*bis*.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6:

« Il Ministero della difesa, per l'esercito, la marina e l'aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia, ai soli effetti giuridici, dall'8 settembre 1943 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè esaminato.

AZZI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso Comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'Esercito e della Guardia di Finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione (477):

Presenti	26
Astenuto	1
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 13,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI